

COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA

PROVINCIA DI ASTI

**REGOLAMENTO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA**

del Comune di Castelnuovo Calcea

approvato con delibera di C.C. n. 16 del 25/07/2013

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

	Pagine
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Finalità	4

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Il Responsabile	4
Art. 5 - Gli Incaricati	5
Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo	5
Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave	5

CAPO III ADEMPIMENTI

Art. 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica	6
Art. 9 – Pubblicità	6
Art. 10 – Notificazione	6
Art. 11 - Informativa ai cittadini	6

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 12 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati	7
Art. 13 - Posizione e uso delle telecamere	7
Art. 14 - Conservazione delle immagini registrate	8
Art. 15 - Registro delle annotazioni	9
Art. 16 - Obbligo degli operatori	9

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 17 - Diritti dell'interessato	10
------------------------------------	----

Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 18 - Sicurezza dei dati	10
Art. 19 - Cessazione del trattamento dei dati	11
Art. 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali	11
Art. 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	11

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 22 – Comunicazione	11
-------------------------	----

CAPO V TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 23 – Tutela	11
------------------	----

CAPO VI MODIFICHE

Art. 24 - Modifiche regolamentari	12
-----------------------------------	----

CAPO VII NORME FINALI

Art. 25 - Provvedimenti attuativi	12
Art. 26 - Norme di rinvio	12
Art. 27 - Pubblicità del Regolamento	12
Art. 28 - Entrata in vigore	12

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Castelnuovo Calcea nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale del Garante sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e in particolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**Titolare**", l'Ente Comune di Castelnuovo Calcea, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**Responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "**Incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per "**codice**", il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 3 - Finalità

1. Le finalità dei suddetti impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castelnuovo Calcea, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dalle Leggi Regionali in materia, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.

2. Il Comune di Castelnuovo Calcea, Titolare del trattamento dei dati, individua le seguenti categorie di attività riferendosi alle finalità derivanti da funzioni istituzionali:

A) Videosorveglianza nella via Roma e nelle piazze Castello, Don Orione e Fondo Ponte, per l'attuazione delle funzioni di polizia e di tutela del patrimonio, nonché per la prevenzione da atti vandalici con registrazione delle immagini;

3. Il Comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato, ai sensi del D.M. 5 agosto 2008, all'incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione, e alla sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire maggiore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio.

4. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il comune di Castelnuovo Calcea individua i siti ove installare le telecamere con Deliberazione di Giunta Comunale mediante l'approvazione del progetto per l'installazione di impianti di videosorveglianza.

5. Per i nuovi siti o le modifiche di quelli in uso si veda il seguente art. 25.

CAPO II SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Articolo 4 - Il Responsabile

1. Il Sindaco designa con proprio provvedimento il dipendente Responsabile del trattamento dei dati, in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nel rispetto del Regolamento di organizzazione in materia di protezione dei dati personali del Comune di Castelnuovo Calcea,.

2. Il Dirigente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del presente regolamento.

3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi o nomina, a tale scopo, un incaricato di particolare fiducia.

6. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile designato, previa approvazione del Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 5 - Gli Incaricati

1. Il Responsabile del trattamento designa per iscritto e in numero limitato, o comunque adeguato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Gli Incaricati procedono al trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Responsabile del trattamento dei dati che avrà cura di individuare per iscritto l'ambito del trattamento consentito e di individuare i diversi profili di accesso, differenziando i vari livelli di accesso e predisponendo un organigramma della struttura organizzativa per la gestione del trattamento dei dati personali.
3. Gli Incaricati andranno nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di nomina.
5. Gli Incaricati devono conformare la propria azione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
6. Nell'ambito degli Incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi per la conservazione dei supporti digitali.
7. Il Responsabile del trattamento, tramite verifiche periodiche, vigila sull'attività degli Incaricati in relazione alle istruzioni impartite e alla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 6 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo della videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale autorizzato dal dirigente della Polizia Locale ed agli Incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo Incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Articolo 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli Incaricati come indicato negli articoli precedenti.
2. Gli Incaricati saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema.
3. Il sistema è protetto da procedure di autenticazione a doppia chiave logica, user id e password personali.

CAPO III ADEMPIMENTI

Articolo 8 - Avallo del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

1. Il Comune di Castelnuovo Calcea, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, sottopone i progetti di videosorveglianza al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per il necessario avallo, così come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70 dell'8 febbraio 2005, avente per oggetto "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia."

Articolo 9 - Pubblicità

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Responsabile del trattamento mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare, attraverso:

- a. pubblicazione della notizia su manifesti;
- b. rassegne stampa;
- c. divulgazione tramite URP;
- d. sito internet.

Articolo 10 - Notificazione

1. Il Comune di Castelnuovo Calcea, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 11 - Informativa ai cittadini

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.

2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'art. 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.

3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:

- a. informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
- b. sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto delle telecamere;
- c. sono posizionati in modo tale da essere chiaramente visibili;
- d. sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

5. In luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto articolo 13 con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

CAPO IV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati personali

Articolo 12 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono:
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d. conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento.
4. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in riferimento all'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.
5. Sarà cura del Responsabile del trattamento sorvegliare le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto, discariche abusive le cui riprese siano volte ad accertare solo illeciti amministrativi.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.
7. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

Articolo 13 - Posizione e uso delle telecamere

1. Le telecamere di cui agli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei punti indicati nel precedente art. 3 e le nuove collocazioni saranno disposte con apposita delibera della Giunta Comunale come indicato nell'art. 25 del presente regolamento.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su monitor collocato presso la sede municipale, in piazza Don Luigi Orione n. 1, in un locale al piano primo.
4. La posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura sono predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.
5. Il suddetto posizionamento non può essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.

6. Le telecamere di cui al precedente articolo 12 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale e l'utilizzo della funzione "zoom". Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
7. Il Responsabile del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3.
8. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso i locali di cui al precedente comma 3.
9. I sistemi consentono l'oscuramento di zone relative ad aree private.
10. I sistemi non prevedono alcun backup dei dati.
11. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono e non prevedono di incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Articolo 14 - Conservazione delle immagini registrate

1. La registrazione delle immagini effettuata attraverso l'impiego dei sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritti dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a. i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 24 ore, in caso di festività la durata massima si estende a 72 ore, ciò al fine di consentire, nei turni di rotazione del personale, la presenza di Incaricati abilitati al trattamento delle immagini;
 - b. eventuali allungamenti dei tempi di conservazione sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso;
 - c. la cancellazione automatica da ogni supporto deve essere effettuata con apposita programmazione dei sistemi in modo da operare, al momento prefissato, anche mediante sovraregistrazione e con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati;
 - d. l'accesso al sistema, nel quale sono contenuti detti dati, è previsto con diversi livelli di protezione per prevenire utilizzi non consentiti delle informazioni, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione: l'incaricato del trattamento si deve attenere al livello di protezione individuato nella nomina;
 - e. il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli Incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettua in caso di:
 - a) riscontro ad eventuale richiesta di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - b) richiesta per l'esercizio di un diritto di cui all'art. 7, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
 - c) richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - d) richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - e) altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate

temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;

- f. le immagini estratte vengono temporaneamente salvate su hardware del sistema e su supporto portatile (chiave USB) e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso.
- g. le immagini dovranno essere conservate presso la cassaforte del Municipio in uno spazio esclusivamente accessibile dai soggetti autorizzati al trattamento. In caso di inutilizzo, i supporti dovranno essere materialmente distrutti;
- h. nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

3. Oltre al Responsabile e agli Incaricati del trattamento e alle autorità giudiziarie e di polizia, l'accesso ai dati è consentito alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione del sistema di videosorveglianza, nei limiti strettamente necessari al compimento delle specifiche funzioni assegnate.

4. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime di sicurezza stabilite dall'art. 34 del Codice e nei modi previsti dal disciplinare tecnico allegato B) al Codice stesso. A garanzia di quanto sopra, dovrà essere acquisita dall'installatore dei sistemi di videosorveglianza una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle disposizioni del citato disciplinare tecnico.

Articolo 15 - Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente regolamento.
3. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
4. Tale registro deve essere custodito presso la centrale operativa della Polizia Locale, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unitamente al presente regolamento ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

Articolo 16 - Obbligo degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte del Responsabile e degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo dai soggetti allo scopo autorizzati, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo conseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Articolo 17 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare, del Responsabile e degli Incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c. di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Articolo 18 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso la sede municipale, in un locale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 19 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Articolo 20 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 21 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Sezione IV **Comunicazione e diffusione dei dati**

Articolo 22 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castelnuovo Calcea a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 23 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

CAPO VI MODIFICHE

Articolo 24 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere rivisti nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VII NORME FINALI

Articolo 25 - Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.
2. A tal fine la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà ogni nuova la collocazione di telecamera e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già collocate.

Articolo 26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Articolo 27 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al Responsabile della Sicurezza, anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza, e ai Responsabili degli Uffici Comunali.

Articolo 28 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore l'ultimo giorno di pubblicazione.